

"COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE MONTANA AGORDINA ODV"

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.mm. e ii., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Agordina ODV", assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, non riconosciuta ed utilizza tali definizioni su tutti i suoi atti ufficiali.

L'organizzazione ha sede legale presso la sede dell'Unione Montana Agordina in via 4 novembre 1918, n. 2 del Comune di AGORDO (BL). Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma vi è l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di inviare comunicazione agli altri uffici competenti.

Art. 2
STATUTO

Il Coordinamento è disciplinato dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.mm. e ii., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare eventuali regolamenti se ritenuti necessari.

Art. 3
EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5
FINALITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- a) Promuove la solidarietà e la collaborazione fra le organizzazioni aderenti e tra esse e le diverse realtà territoriali, anche non operanti nella Protezione Civile con effettivo sostegno nell'azione organizzativa, amministrativa e formativa;
- b) Promuove la collaborazione fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli Enti locali nella realizzazione dei Piani di Protezione Civile e promuove la validazione presso gli organi competenti;
- c) Promuove iniziative finalizzate al coordinamento dei gruppi aderenti nell'Unione Montana Agordina e alla loro rappresentanza nei rapporti con la Provincia, la Regione e lo Stato;
- d) Promuove iniziative finalizzate all'arruolamento di nuovi volontari e alla loro formazione;
- e) Promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della Protezione Civile ed alla prevenzione dei rischi;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, sono, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con successive modificazioni e integrazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Coordinare ed agevolare l'attività collettiva di Protezione Civile degli ETS che ne fanno parte;
- b) Curare i rapporti tra gli ETS che aderiscono al Coordinamento e le Autorità pubbliche preposte;
- c) Favorire i rapporti fra gli ETS e gli Enti Locali di primo e secondo livello (Comuni, Unione Montana e Provincia);
- d) Collaborare con le Autorità preposte per la gestione delle risorse volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- e) Collaborare con le Autorità preposte per l'organizzazione dei CCA (Centro Coordinamento Ambito) e dei Centri Operativi Comunali (COC);

- f) Supportare gli Enti Locali dell'Unione Montana Agordina, anche tramite presidi territoriali, al monitoraggio delle situazioni a rischio nel territorio;
- g) Collaborare con le associazioni di Solidarietà ed altre Organizzazioni anche esterne alla Protezione Civile e/o Enti e/o soggetti privati;
- h) Promuovere periodiche attività formative, addestrative o esercitazioni interforze;
- i). Promuovere iniziative finalizzate all'arruolamento di nuovi volontari e alla loro formazione;
- j) Acquisire e valutare le indicazioni e proposte formulate dalle singole Organizzazioni di Volontariato aderenti, con l'obiettivo di sviluppare nuovi progetti;
- k) Ottimizzare e coordinare l'utilizzo e la disponibilità di mezzi ed attrezzature a favore di tutte le organizzazioni aderenti;
- l) Organizzare da un punto di vista logistico e gestionale la manutenzione periodica ai mezzi ed attrezzature in gestione all'organizzazione di coordinamento;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Il Coordinamento opera di norma, nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

AMMISSIONE

Possono aderire al Coordinamento le organizzazioni di volontariato, nonché i gruppi comunali di Protezione Civile regolarmente costituiti, e le associazioni riconosciute a livello nazionale e regionale che esercitano attività prevalente o integrativa di Protezione Civile. Associazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Veneto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 13 del 1 giugno 2022.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Assemblea del Coordinamento su domanda dell'interessato, esaminata nella prima riunione utile, valutata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea del Coordinamento comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Le Organizzazioni e gruppi aderenti al Coordinamento mantengono, nei limiti stabiliti dai propri statuti, la propria autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

Per le Organizzazioni e/o Gruppi aderenti, iscritti presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei Volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri enti.

Il Coordinamento riconosce l'autonomia operativa delle Organizzazioni/Gruppi di seguito elencati:

- Unità di Protezione Civile della Sez. Ana Belluno (PCVOL-05-C-2010-BL-01) – Rappresentativo di tutti i Gruppi presenti sul territorio dell'Unione Montana Agordina (Gruppi di: Agordo, Cencenighe, Caviola-Falcade, Canale d'Agordo, Frassenè, Gosaldo-Tiser, Rocca Pietore, San Tomaso, Vallada);
- CNSAS Veneto – Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (PCVOL-05-C-2401-BL-01) – Rappresentativo di tutte le Stazioni presenti sul territorio dell'Unione Montana Agordina (Stazioni di: Agordo, Alleghe-Val Fiorentina, Livinallongo, Val Biois, Val Pettorina);
- Raggruppamento Veneto Giacche Verdi (PCVOL-05-C-2602-BL-13) – Rappresentativa di tutti i Gruppi presenti sul territorio dell'Unione Montana Agordina (Gruppo di Agordo);
- Radio Club Cime Bianche (PCVOL-05-A-0108-BL-05);
- Associazione Radioamatori Italiani (ARI Sez. Belluno) (PCVOL-05-C-2322-BL-10);
- Gruppo Comunale Protezione Civile Alleghe (PCVOL-05-B-3275-BL-19);
- Gruppo Comunale Protezione Civile Colle Santa Lucia (PCVOL-05-B-3285-BL-20);
- Gruppo Comunale Protezione Civile La Valle Agordina (PCVOL-05-B-1194-BL-09);
- Gruppo Comunale Protezione Civile Rivamonte Agordino (PCVOL-05-B-1200-BL-10);
- Gruppo Comunale Protezione Civile San Tomaso Agordino (PCVOL-05-B-3309-BL-22);
- Gruppo Comunale Protezione Civile Taibon Agordino (PCVOL-05-B-3298-BL-21);
- Gruppo Comunale Protezione Civile Voltago Agordino (PCVOL-05-B-1172-BL-08).

Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Le Associazioni aderenti al Coordinamento, attraverso propri rappresentanti, hanno diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati sulle attività del Coordinamento e controllarne l'andamento;
- c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 34;
- d) Votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- e) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Le Associazioni aderenti al Coordinamento con i loro soci volontari hanno altresì il dovere di:

- f) Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- g) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- h) Agire, nei confronti del Coordinamento e delle altre organizzazioni aderenti, in buona fede e con spirito di collaborazione;
- i) Versare la quota sociale, se prevista;

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 9

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione sancita dall'assemblea a maggioranza qualificata prevista.

L'organizzazione aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o alle leggi, o che non è più attiva, ovvero che non dà notizia di sé all'organo amministrativo per più di due anni, può essere esclusa dal Coordinamento.

L'esclusione di uno o più soci, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver convocato ed ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale ne prende atto.

La qualità (o status) di socio non è trasmissibile.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento. Sono invece tenuti a restituire tutte le attrezzature e i mezzi concessi in dotazione o comodato d'uso dal Coordinamento.

Art. 11

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi del Coordinamento:

- a) Assemblea del Coordinamento
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Collegio dei Coordinatori/Presidenti o Responsabile delle Organizzazioni/Associazioni aderenti al Coordinamento;
- e) Collegio Sindacale o Sindaco Revisore
- f) Organo di controllo
- g) Organo di revisione

L'organo di controllo e l'organo di revisione sono operativi qualora l'organizzazione rispetti i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

L'ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO

L'assemblea è l'organo sovrano. Essa è composta da tutti i presidenti/coordinatori delle Organizzazioni e dai responsabili dei gruppi aderenti, più un socio nominato da ogni Organizzazione e gruppo aderente, in modo che ogni organizzazione sia rappresentata da due persone fisiche. Ogni persona ha diritto ad un voto.

I presidenti/coordinatori responsabili delle organizzazioni componenti il Coordinamento possono delegare un altro socio della propria Organizzazione a rappresentarli nell'Assemblea del Coordinamento, sia per la singola convocazione che in via permanente, purché risulti da atto scritto.

La delega permanente cessa di validità nel momento in cui il delegante perda la qualifica di Presidente o Responsabile. Alle assemblee hanno diritto di partecipazione senza diritto né di parola, né di voto, tutti i soci e i volontari di tutte le Organizzazioni e i Gruppi aderenti.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea tutte le persone che il Consiglio Direttivo ritiene necessario o doveroso invitare, purché con atto motivato. È sempre invitato a partecipare alle Assemblee il Presidente dell'Unione Montana Agordina ed i Sindaci appartenenti all'Unione Montana Agordina. Le persone invitate dall'Assemblea hanno diritto di parola ma non di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Tutti i voti sono palesi, ad eccezione di quelli riguardanti le persone.

E' ammessa la presenza mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato nell'apposito libro presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione degli associati,
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approvare eventuali regolamenti se ritenuti necessari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

È convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione avviene via e-mail ai recapiti personali e/o associativi dei Presidenti/Coordinatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata dal Presidente, anche quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti e con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di metà più uno degli associati.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ma sempre nell'ambito dell'Unione Montana Agordina.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Coordinamento ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci e i volontari delle organizzazioni e i gruppi aderenti, per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 5 mandati consecutivi. I rappresentanti del Consiglio Direttivo possono essere al massimo di n. 1 rappresentate per organizzazione di volontariato.

- Rappresentanti dell'Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) operanti sul territorio dell'Unione Montana Agordina;

Il collegio ha il ruolo di proporre iniziative al direttivo e collaborare per il miglioramento e la crescita del Coordinamento. I rappresentanti del collegio nomineranno un referente, il quale avrà il compito di convocare il collegio, se ritenuto necessario. Inoltre il referente sarà il tramite per le relative comunicazioni con il Consiglio Direttivo.

Art. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente, e in sua vece il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'organizzazione verso terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l'assemblea per eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio direttivo, non sono ammessi atti di straordinaria amministrazione fino alla elezione di un nuovo Consiglio e di un nuovo Presidente;

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta le deliberazioni urgenti richiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18

IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea in occasione di una sua convocazione potrà, facoltativamente, proporre di nominare un Collegio Sindacale o, al suo posto, un Sindaco Revisore monocratico, che avrà compito di controllare la gestione dell'Organizzazione.

Se non diversamente previsto dall'Assemblea in fase di nomina, la scadenza del mandato del Collegio, o del Sindaco Revisore, è allineata con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Collegio, o il Sindaco Revisore, può essere rinominato.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Ogni Sindaco Revisore, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli e procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale, o il Sindaco revisore monocratico, relazionerà ad ogni Assemblea sul bilancio consuntivo e sul suo operato.

Art. 19

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21

GRUPPI DI LAVORO

Il Direttivo può nominare speciali gruppi di lavoro permanenti o temporanei per lo studio di problemi e l'esecuzione di particolari compiti. In ogni gruppo di lavoro l'Assemblea è rappresentata da almeno uno dei suoi membri. I gruppi di lavoro permanenti presentano una relazione scritta all'Assemblea dopo ogni anno di attività, i gruppi di lavoro temporanei, dopo aver esaurito il mandato.

I compiti dei singoli gruppi di lavoro hanno funzioni consultive, con facoltà d'iniziativa e di proposte per l'esame e lo studio delle questioni che riterranno nelle loro rispettive competenze.

Il Consiglio potrà prevedere un fondo cassa o budget determinato per ogni gruppo di lavoro.

Art.22

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, nel caso in cui sia composto da 3 (tre) membri, esso è costituito regolarmente quando sono presenti tutti e tre i componenti. Esso può essere convocato anche in forma telematica, tramite strumenti o piattaforme, che consentano l'accesso e il riconoscimento di tutti i Consiglieri e gli aventi diritto a partecipare e che consentano agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Sono invitati a presenziare alle riunioni, con diritto di parola, ma non di voto, tutti i Presidenti/Coordinatori e Responsabili delle organizzazioni aderenti che non siano eletti in Consiglio.

Hanno diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i soci e volontari delle Organizzazioni aderenti, senza diritto né di parola, né di voto.

Sono inoltre ammessi a partecipare gli amministratori Comunali e dell'Unione Montana, con diritto di parola, ma non di voto nella misura di un rappresentante per Comune nominato dal Sindaco (o il Sindaco stesso) e un rappresentante per l'Unione Montana nominato dal Presidente (o il Presidente stesso).

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- h) nomina, su proposta del Presidente, un segretario ed un tesoriere e ne fissa le funzioni,
- i) accoglie e propone all'assemblea le domande degli aspiranti associati.

Inoltre, ha incarico di:

- j) Affidare incarichi e consulenze esterne;
- k) Promuovere attività addestrative e formative nell'ambito delle Organizzazioni aderenti;
- l) Promuove attività informative e formative presso la popolazione della Provincia e in particolare dell'Unione Montana Agordina;
- m) Istituire un fondo cassa per le piccole spese impreviste e correnti;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'assemblea nomina i Consiglieri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, la cui nomina può essere fatta direttamente dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Organizzazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo può essere revocato dalla carica, tramite votazione in Consiglio Direttivo.

Prima della sua esclusione il Consigliere dovrà essere invitato a giustificarsi e dovrà essere ascoltato.

Il Consiglio si riunisce a richiesta del Presidente o di almeno i 3/5 (tre quinti) dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale e questo sarà sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante, verrà poi conservato presso la sede nell'apposito libro sociale.

Art. 16

COLLEGIO DEI COORDINATORI/PRESIDENTI O RESPONSABILE DELLE ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COORDINAMENTO

Il collegio dei Coordinatori/Presidenti e dei Responsabili delle Organizzazioni/Associazioni aderenti al Coordinamento è rappresentativo di tutte le organizzazioni operanti all'interno del Coordinamento dell'Unione Montana Agordina.

Fanno parte del Collegio i rappresentanti delle seguenti Associazioni e gruppi che operano sul territorio dell'Unione Montana Agordina, nel dettaglio;

- Rappresentanti di tutte le stazioni CNSAS Veneto – Soccorso Alpino e Speleologico Veneto operanti sul territorio dell'Unione Montana Agordina;
- Rappresentanti del Raggruppamento Veneto Giacche Verdi operanti sul territorio dell'Unione Montana Agordina;
- Rappresentanti dell'Unità di Protezione Civile della Sez. ANA Belluno operanti sul territorio dell'Unione Montana Agordina;
- Rappresentanti dell'Unità di Protezione Civile Radio Club Cime Bianche operanti sul territorio dell'Unione Montana Agordina;
- Rappresentanti dei Gruppi Comunali di Protezione Civile esistenti sul territorio dell'Unione Montana Agordina;

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Contributi di organismi internazionali;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rendite patrimoniali;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- i) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;

Art. 23

I BENI

I beni del Coordinamento sono beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono esser acquistati dal Coordinamento e sono ad esso intestati, oppure allo stesso possono essere affidati in gestione da altri soggetti pubblici e privati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Coordinamento sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può esser consultato dagli aderenti.

Art. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Il Coordinamento ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25

BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Esso deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 27

USO ATTREZZATURE

In caso di emergenza, le Organizzazioni aderenti al Coordinamento, potranno utilizzare i mezzi ed i materiali di proprietà del Coordinamento adibiti a servizio di Protezione Civile previa comunicazione ai responsabili, per porre in essere tutte le misure che si rendano necessarie a fronteggiare lo stato di necessità.

In caso di uso al di fuori del territorio comunale e dell'Unione Montana Agordina, tali organizzazioni si assumono la completa responsabilità e l'onere dell'ordinaria manutenzione dei beni in possesso.

Tutte le associazioni aderenti potranno utilizzare le attrezzature del Coordinamento in caso di esercitazioni e/o addestramento esterno al programma del Coordinamento, previa comunicazione ai responsabili almeno cinque giorni prima del loro utilizzo, assumendosi la completa responsabilità e l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che verranno utilizzati.

Le attrezzature e le dotazioni possono essere inoltre utilizzate durante attività operative o addestrative, sia interne, sia organizzate da Enti e Organizzazioni diversi dal Coordinamento, anche su ordine della Autorità statali, regionali, o per sua autonoma decisione, sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Art. 28

CONVENZIONI

Le convenzioni tra il Coordinamento e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, gli altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 29

PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I volontari delle organizzazioni/associazioni aderenti al Coordinamento sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 33

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il Coordinamento si scioglie quando viene a mancare il numero minimo di soci, se esso non si ricostituisce entro 12 mesi; quando non è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Lo scioglimento va deliberato con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondi la legge e alla demolizione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo è devoluto, con priorità alle organizzazioni facenti parte del Coordinamento dell'area territoriale dell'Unione Montana Agordina, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi al coordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Gli ETS receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

Art. 34

LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della eventuale quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 35

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36

NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli organi sociali in vigore all'approvazione del presente Statuto rimangono in carica, secondo le disposizioni del precedente Statuto fino al termine del loro mandato.
